

Genova, 10 luglio 2008

A Tutti i Pegg.mi Clienti

Circolare di Studio n. 11 - 2008

MANOVRA ESTIVA 2008 (DECRETO LEGGE 112/2008)

SOPPRESSIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Tra i diversi interventi del decreto legge n.112/08, certamente uno dei più attesi è la soppressione dell'obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori.

A seguito di tale soppressione, le operazioni poste in essere nel corso del 2008 - tanto quelle attive (fatture emesse), quanto quelle passive (fatture ricevute) - non saranno oggetto di alcuna specifica comunicazione.

Restano al contrario in vigore gli altri adempimenti dichiarativi, in particolare la dichiarazione Iva e la comunicazione annuale dati Iva.

Sanzioni

Il D.L. n.112/08, oltre ad eliminare l'obbligo di presentazione, sopprime altresì la disposizione che prevedeva la sanzione applicabile alle irregolarità commesse (comunicazioni non effettuate ovvero incomplete). Peraltro, la non sanzionabilità deve ricavarsi anche dal principio del *favor rei* (non punibilità di un fatto che non costituisce più violazione punibile in base ad una legge sopravvenuta).

In particolare, l'eliminazione della sanzione risolve un problema diffuso. Gli elenchi recentemente inviati riguardavano i documenti datati 2007: si presentava il rischio di vedersi comminata una sanzione per le fatture 2007 ricevute e registrate successivamente al termine di invio degli elenchi; oggi questo rischio viene meno.

NUOVI LIMITI ANTIRICICLAGGIO

Limite € 12.500,00

Il decreto legge n.112/08, con decorrenza 25 giugno 2008, ha riportato a € **12.500,00**, rispetto al precedente limite di € 5.000,00 entrato in vigore lo scorso 30 aprile 2008, il limite per:

- il trasferimento di contanti;
- l'utilizzo di assegni non trasferibili (oltre tale limite l'assegno dovrà essere obbligatoriamente "non trasferibile" e quindi non potrà essere oggetto di girata);
- il saldo dei libretti al portatore.

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

Per espressa previsione normativa, tale limite potrà essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

È previsto poi un limite di € 2.000,00 per le operazioni poste in essere sul circuito *Money transfer*, innalzato a € 5.000,00 se viene provata la congruità dell'operazione in ragione delle condizioni economiche di chi la pone in essere.

Assegni

Oltre al ripristino del vecchio limite di € 12.500,00 per l'utilizzo dei moduli liberi (ossia quelli trasferibili), la disciplina sull'utilizzo dell'assegno è stata interessata da un'ulteriore modifica: ciascuna **girata** potrà essere effettuata semplicemente apponendo la firma, **senza indicazione del codice fiscale**.

Qualora il contribuente utilizzi un assegno aggiornato alla precedente normativa, basterà apporre la firma per girata, tralasciando la parte in cui si richiede l'indicazione del codice fiscale.

Occorre comunque ricordare che i libretti di assegni emessi dalle banche saranno di norma "non trasferibili"; per ottenere libretti "liberi" sarà necessario fare apposita **richiesta** scritta e sarà applicabile l'imposta di bollo pari ad € 1,50 per ciascun assegno.

Rimane in vigore la regola che vincola l'assegno emesso **a favore del traente** (ossia il titolo in cui nello spazio destinato al beneficiario viene indicato "a me stesso" o "a me medesimo"); tale titolo può essere incassato **esclusivamente dal traente stesso**, senza alcuna possibilità di girarlo a soggetto diverso rispetto alla banca che effettuerà il pagamento.

INCASSO PARCELLE PROFESSIONISTI E USO DEL CONTO CORRENTE

Il decreto legge n.112/08 è intervenuto sulle modalità di incasso delle parcelle da parte dei professionisti e, di conseguenza, sulle regole di utilizzo del conto corrente da parte di questi.

Incasso parcelle in contanti

Il D.L. n.223/06 aveva introdotto, a carico dei professionisti (anche in forma associata), l'obbligo di incasso delle parcelle superiori a una determinata soglia attraverso strumenti tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico quali carte di credito); tale disposizione prevedeva un'entrata in vigore scaglionata, in quanto il limite per l'incasso in contanti era inizialmente stabilito a € 1.000,00 e sarebbe sceso a € 500,00 a decorrere dallo scorso 01/07/08, per arrivare a € 100,00 a partire dal prossimo 01/07/09.

A decorrere dal 25 giugno 2008 è soppresso tale vincolo: i professionisti possono quindi tornare ad incassare le parcelle anche attraverso i contanti, indipendentemente dall'importo della parcella emessa.

Uso del conto corrente

Il medesimo D.L. n.223/06 aveva introdotto, per i professionisti, l'obbligo di utilizzo del conto corrente nell'ambito della propria attività; è comunque bene ricordare che tale conto corrente, come aveva precisato l'Agenzia delle Entrate, non doveva necessariamente essere dedicato ma, al contrario, poteva essere utilizzato anche per la sfera privata (personale o familiare) del professionista.

Con la soppressione di tale obbligo viene meno la necessità di utilizzare il conto corrente per l'attività professionale, ma si ricorda che rimane in vigore la disposizione riguardante

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

l'accertamento bancario, relativamente a versamenti non giustificati o prelevamenti eccedenti l'importo ragionevolmente riconducibile alla sfera personale.

Si invita quindi la gentile clientela a continuare a **gestire con la massima attenzione prelevamenti e versamenti** sui propri conti correnti.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Il decreto legge 112/08 è intervenuto in modo incisivo in materia di lavoro e previdenza, seguendo due direttive principali: la semplificazione documentale, con l'istituzione di un libro del lavoro unico in sostituzione degli attuali libri obbligatori e l'abolizione di una serie di adempimenti amministrativi, come la procedura telematica per la presentazione delle dimissioni e la flessibilità, sia mediante il ripristino di contratti in precedenza abrogati, come il lavoro intermittente, sia mediante una riforma della normativa in materia di orario di lavoro, di lavoro a tempo determinato e di apprendistato. Tra le novità si segnala anche l'abrogazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito di lavoro dipendente.

SEMPLIFICAZIONI PRIVACY

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del 19 giugno scorso, emanato dal Garante della *Privacy*, le piccole e medie imprese, i professionisti e gli artigiani (ma è interessata anche la Pubblica amministrazione) potranno godere di importanti semplificazioni su alcuni adempimenti previsti in materia di legge sulla *Privacy* (D.Lgs. n.196/03), con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di chi, soprattutto in ragione delle proprie ridotte dimensioni, percepiva come troppo onerosi e burocratici tali obblighi. In particolare il pacchetto di misure si occupa dell'informativa, della richiesta del consenso, e della designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Peraltro sono in arrivo ulteriori semplificazioni per il D.P.S. (documento programmatico sulla sicurezza) e per la disciplina delle misure minime di sicurezza, anch'esso in animo di essere snellito e semplificato. In questo senso il Garante ha invitato il Governo a recepire un'apposita modifica della norma.

L'informativa

Rilevante è la novità in base alla quale il Garante invita a fornire un'informativa "breve", sia oralmente, sia utilizzando gli spazi liberi nel materiale cartaceo e nella corrispondenza normalmente utilizzata per le finalità amministrative e contabili. Questo almeno nella fase iniziale, rinviando poi ad un eventuale testo più articolato, agevolmente consultabile e senza oneri: viene fatto l'esempio del sito *internet*, piuttosto che del messaggio preregistrato accessibile da un numero telefonico gratuito.

Il Garante suggerisce per l'informativa "breve" il seguente testo tipo:

I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri diritti, sono riportate su ...

Il Consenso

Il Garante ha individuato un nuovo caso di esonero dalla richiesta di consenso all'interessato, stabilendo che le aziende private, che abbiano venduto un prodotto o un servizio, possono utilizzare, senza il consenso, i recapiti di posta cartacea dell'interessato (rimane vietato l'uso del telefono) per inviare materiale pubblicitario, vendere prodotti, fare ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Questo a condizione che l'attività promozionale sia connessa a beni e servizi analoghi a quelli oggetto della vendita originaria, e che l'interessato sia opportunamente informato circa la possibilità di opporsi a questo, in ogni momento e in modo agevole e gratuito. Ricordiamo che rimangono i casi tipici di esenzione, quali:

- se il trattamento dei dati è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali o normativi, o comunque per ordinarie finalità amministrative e contabili;
- se i dati trattati provengono da pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque, oppure sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato.

Gli incaricati del trattamento dei dati personali

Sono state semplificate anche le procedure per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali: è sufficiente un solo atto laddove la nomina riguardi una pluralità di soggetti, evitando singoli atti circostanziati relativi distintamente a ciascun incaricato.

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO - LE NOVITÀ DELLA MANOVRA ESTIVA

Il decreto legge n.112/08 interviene in maniera sostanziale a modificare alcune disposizioni in materia di riscossione e di accertamento; i messaggi sono positivi per alcuni versi e negativi per altri.

Riscossione: abolito l'obbligo di prestare garanzia per importi elevati

Come annunciato nei mesi scorsi, è stato abolito l'obbligo di fornire garanzia sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o di ipoteca volontaria per ottenere la rateazione di somme iscritte a ruolo per importi superiori a € 50.000,00.

Pertanto, per qualsiasi cartella esattoriale di competenza di Equitalia:

- è in teoria sempre possibile richiedere il pagamento rateale;
- il beneficio spetta a condizione che il contribuente sia in grado di dimostrare la temporanea difficoltà ad adempiere in modo integrale all'obbligazione;
- l'analisi viene espletata, dall'agente per la riscossione, mediante utilizzo dell'Ise (Indicatore della Situazione Economica) per le persone fisiche private, oppure di appositi indici di bilancio per le imprese; dai risultati dipende tanto la concessione della rateazione, quanto il numero di

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

rate concesse. In particolarissime ipotesi, è comunque possibile ottenere la rateazione anche in carenza dei suddetti presupposti.

È da ricordare che, per espressa previsione normativa, le precedenti garanzie già prestate prima dell'entrata in vigore del D.L. mantengono la loro validità.

Definizione in via breve degli accertamenti: ulteriori agevolazioni per chi paga senza discutere

Allo scopo di snellire il contenzioso, il legislatore ha proposto una nuova possibilità di definizione immediata dei PVC (Processi Verbali di Constatazione).

Le peculiarità della novità consistono:

- ➔ nella necessità di presentare specifica istanza entro 30 giorni dalla notifica del verbale;
- ➔ nell'obbligo di definire in via integrale le contestazioni, accettandole indistintamente;
- ➔ nella possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni alla metà, rispetto alla misura applicabile in accertamento con adesione (quindi ad 1/8);
- ➔ nella possibilità di pagare il debito ratealmente, senza fornire garanzie.

Ad una prima analisi, il provvedimento non appare di grande interesse, in quanto fortemente vincolante.

Tuttavia, richiamiamo l'attenzione dei Sigg.ri Clienti sulla scadenza davvero breve per poter svolgere qualsiasi ragionamento in merito; pertanto, non appena dovesse essere notificato un PVC, si prega di prendere immediatamente contatto con lo Studio per le valutazioni del caso.

Redditometro: anche i Comuni segnalano le posizioni sospette

Già da tempo l'Amministrazione ripone grande attenzione al *c.d. redditometro*, vale a dire una forma di accertamento che consente al fisco di ricostruire il reddito di un soggetto sulla base di determinati indicatori di spesa (autovetture, abitazioni, *colf*, investimenti patrimoniali, assicurazioni, ecc.).

Senza entrare nel dettaglio tecnico, si vuole solo rammentare alla clientela che la difesa verso tali forme di accertamento non è per nulla semplice, fondandosi il ragionamento su un argomento molto logico (per poter spendere, il contribuente deve avere dichiarato dei redditi o dimostrarne il possesso senza che vi fosse obbligo dichiarativo).

Molti dati, nonostante non vi sia più obbligo di indicazione nel modello Unico, sono già nella disponibilità del fisco, mediante l'incrocio di numerose banche dati; inoltre, i Comuni potranno segnalare l'esistenza di posizioni particolarmente anomale, ricevendo in cambio una quota parte delle eventuali entrate definitivamente recuperate.

Molte risorse sono state stimate come possibili entrate da tali controlli e, per conseguenza, gli uffici si concentreranno su tali aspetti.

Pertanto, appare ancor più importante che ciascun soggetto valuti la propria posizione in generale, eventualmente predisponendo tutta la documentazione di supporto che possa risultare un domani utile per poter giustificare gli esborsi effettuati.

LE CESSIONI E LOCAZIONI DI FABBRICATI SI AFFRANCANO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE IMPIANTI

La manovra estiva porta semplificazioni burocratiche nei trasferimenti di immobili.

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

Infatti, abrogando una recentissima disposizione del D.Lgs. n.37/08, viene stabilito che non sia più necessario, in occasione del trasferimento di immobili, informare il soggetto che ne entra in possesso, o comunque li utilizza, dello stato degli impianti.

Non sarà più nemmeno necessario, in sede di rogito notarile, inserire le indicazioni in merito alla consapevolezza dello stato degli impianti, per traslare l'obbligo di adeguamento a carico dell'acquirente, esonerando il cedente da eventuali responsabilità.

ULTERIORI NOVITA' FISCALI:

Prorogata al 20 luglio la rivalutazione di partecipazioni e terreni

I contribuenti interessati alla rivalutazione del costo d'acquisto delle partecipazioni non quotate, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008, avranno 20 giorni di tempo in più per versare la prima (o unica) rata dell'imposta sostitutiva e per predisporre la perizia sulla stima del nuovo valore. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, con decreto del 30 giugno, ha prorogato la scadenza dal 30 giugno al 20 luglio prossimo. La norma oggetto di proroga, reintrodotta dalla Finanziaria 2008, prevede la possibilità per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti non residenti, di rideterminare il valore di acquisto della partecipazione e dei terreni sulla base del valore di mercato asseverato mediante una perizia di stima redatta da un professionista abilitato. Il riconoscimento fiscale del valore rideterminato è subordinato al pagamento di una imposta sostitutiva pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni. Resteranno, comunque, ferme le scadenze per le eventuali rate successive alla prima fissate al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010.

(Dpcm 30/06/08, G.U. n.157 del 7/07/2008)

Inversione contabile per la posa in opera di una associata in una Ati

In un contratto di subappalto stipulato da un'associazione temporanea di impresa ai fini dell'individuazione del regime Iva applicabile, si dovrà distinguere tra prestazioni di servizi relative ad attività che si collocano nel comparto edilizia, soggette al meccanismo del *reverse charge*, e prestazioni rese in esecuzione del medesimo contratto di subappalto ma consistenti nella mera fornitura di beni, quindi escluse dal meccanismo dell'inversione contabile. Sono tre le casistiche chiarite dall'Agenzia delle Entrate:

- la società stipula un contratto di fornitura con posa in opera e, successivamente, affida a terzi i lavori per la posa in opera in base a un contratto di subappalto;
- la società stipula un contratto di appalto direttamente col committente e, in seguito, attribuisce in subappalto ad un'altra impresa i lavori di posa in opera del materiale;
- il committente e una terza impresa sottoscrivono un contratto di appalto e l'appaltatore, a sua volta, firma un contratto di subappalto con l'Ati, di cui la società è capogruppo. Quest'ultima però si limita alla fornitura del materiale, mentre la posa in opera è affidata ad altre ditte.

Nelle prime due casistiche la società deve emettere fattura ordinaria, con applicazione dell'Iva sulle proprie prestazioni; nel terzo caso, invece, l'applicazione del *reverse charge* ricorre esclusivamente in relazione all'impresa associata che esegue le prestazioni di posa in opera, mentre le prestazioni rese dalla capogruppo, in quanto consistenti nella fornitura del materiale dalla stessa prodotto, sono sottratte a tale regime.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.255, 20/06/2008)

Iva ordinaria per la posa in opera di materiali per l'edilizia da parte del fornitore

L'Agenzia delle Entrate ha confermato alcuni chiarimenti già espressi sul meccanismo del *reverse charge*, anche rispetto alle associazioni temporanee di impresa. L'attività di semplice posa in opera dei materiali edili prodotti riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e, pertanto, la prestazione dovrà essere assoggettata ad Iva con le modalità ordinarie; invece, qualora l'attività svolta non consista nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati, si è in presenza di un'attività ulteriore rispetto a quella manifatturiera. Pertanto, se questa ulteriore attività è inquadrabile tra quelle del settore edile, ai sensi della tabella Ateco 2007, per le operazioni ad essa riconducibili troverà applicazione il meccanismo del *reverse charge*. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che solo quando l'Associazione temporanea di impresa assume funzione esterna e, dunque, soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla capogruppo; diversamente, rileveranno le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto. Infine, l'inversione contabile non opera nel caso in cui l'Ati si ponga come appaltatore diretto e l'esecuzione delle opere sia rimessa alle singole imprese associate, in quanto tra queste ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto, bensì di mandato.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.246, 16/06/2008)

Inversione contabile per installazione e manutenzione di impianti antincendio

Ai fini dell'applicabilità o meno del meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni di installazione e manutenzione di impianti antincendio, occorre distinguere a seconda che gli interventi interessino un immobile ovvero un'altra tipologia di beni. Nel primo caso, infatti, scatta il *reverse charge*, mentre ove i servizi siano realizzati su beni diversi dagli immobili (es. imbarcazioni, piattaforme galleggianti), l'Iva deve essere applicata in base alle ordinarie regole di fatturazione, atteso che l'attività non sia riconducibile al settore edile. Ciò vale anche per la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere: i relativi subappalti andranno assoggettati al regime del *reverse charge* solo nell'ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione si inserisca nel quadro della manutenzione dell'intero impianto.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.245, 16/06/2008)

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio 15 agosto 2008, con il commento dei termini più significativi di prossima scadenza.

Martedì 15 luglio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a € 154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Mercoledì 16 luglio

▪ **Versamenti Iva**

Scade mercoledì 16 luglio, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6006), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il **16 luglio 2008** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 17 marzo, devono versare la quinta rata riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. In tal caso l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 17 marzo.

I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 17 marzo.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 luglio** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef, e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 luglio 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di giugno, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di giugno relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 luglio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota del 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime, qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2008**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40% da parte dei contribuenti che hanno deciso di effettuare il versamento a partire da tale data. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento, sempre maggiorato dello 0,40%, dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti persone fisiche titolari di partita Iva con regime agevolato (nuove iniziative produttive e attività marginali), i quali devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva, senza alcuna maggiorazione, in unica soluzione o quale prima rata.

Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il **16 luglio** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2007, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.|

▪ **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** delle imposte Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione da parte dei soggetti. Per i medesimi soggetti, con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento della **seconda rata** dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti persone fisiche titolari di partita Iva con regime agevolato (nuove iniziative produttive e attività marginali) che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva a rate.

Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il **16 luglio** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata, e che hanno deciso di effettuare il versamento del saldo Iva 2007 a rate, con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08, effettuano il versamento della seconda rata. L'importo della seconda rata deve essere maggiorato dello 0,50% a titolo di interessi. |

▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **16 luglio** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **16 luglio**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08, con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che rateizzano a partire dal 16 giugno**

Entro il **16 luglio** i soggetti in questione devono effettuare il versamento della **seconda rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **16 luglio**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento della seconda rata dell'Iva 2007, risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08. L'importo della seconda rata deve essere maggiorato dello 0,50% a titolo di interessi.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 giugno**

Entro il **16 luglio** scade il versamento della **seconda rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, nonché dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08. Gli interessi dovuti sono dello 0,50%.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 luglio** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **16 luglio**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/08 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 luglio** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **16 luglio** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 17/03/08 al 16/06/2008, con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Contribuenti che in sede di dichiarazione si sono adeguati ai risultati di Gerico**

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

Entro il **16 luglio 2008** i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Gerico devono effettuare il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo 6494), nonché dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Gerico in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici **4726**, per le persone fisiche, e **2118** per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli importi vanno maggiorati dello 0,40%.

▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro il **16 luglio 2008** deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2008, con maggiorazione dello 0,40% (codice tributo 3850) da parte dei soggetti che hanno effettuato il versamento delle imposte in proroga applicando la medesima maggiorazione.

▪ **Ravvedimento acconto Ici 2008**

Scade il **16 luglio 2008** il termine per ravvedere l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto Ici 2008 con sanzione ridotta al 3,75%.

▪ **Soggetti che hanno rivalutato i beni materiali e immateriali, le partecipazioni nonché aree edificabili**

Entro il **16 luglio 2008** scade il termine di versamento della **terza rata** dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L. n.266/05, con maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti che hanno deciso di affrancare il saldo attivo di rivalutazione**

Entro il **16 luglio 2008** scade il termine di versamento della **terza rata** dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L. n.266/05, con maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti che hanno deciso di riallineare il valore di beni indicati nel quadro EC**

Entro il **16 luglio 2008** scade il termine di versamento della prima rata (pari al 30%) dell'imposta sostitutiva, eventualmente dovuta, per riallineare i valori civilistici a quelli fiscali dei beni per i quali è stato compilato il quadro EC con maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti che hanno deciso di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta**

Entro il **16 luglio 2008** scade il termine di versamento dell'imposta sostitutiva, eventualmente dovuta, al fine di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta con maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 luglio** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta del 3,75%.

Lunedì 21 luglio

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di giugno**

Il **21 luglio 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di 5 giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade sempre il **21 luglio** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai, riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile nonché, per i soggetti trimestrali, quella riferita al II trimestre 2008.

▪ **Proroga per i soggetti che hanno rivalutato il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2008**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2008 è stata disposta la proroga dei termini per l'effettuazione della rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (possedute alla data del 1 gennaio 2008) e dei terreni edificabili o con destinazione agricola (posseduti alla data del 1 gennaio 2008). Il termine per il giuramento della perizia ed il versamento dell'imposta sostitutiva slitta al **21 luglio 2008** (poiché il 20 luglio cade di domenica).

Lunedì 28 luglio

▪ **Tardiva presentazione elenchi clienti/fornitori regolarizzazione**

Regolarizzazione della tardiva presentazione degli elenchi clienti e fornitori, con l'applicazione della sanzione ridotta a 1/8 del minimo, che avrebbero dovuto essere inviati telematicamente entro il 29 aprile 2008.

Martedì 30 luglio

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/07/08. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzioni, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Giovedì 31 luglio

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al II trimestre 2008**

Il **31 luglio 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre 2008, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di 5 giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Il **31 luglio 2008** scade il versamento della **terza rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dello 0,73%.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Il **31 luglio 2008** scade il versamento della **seconda rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dello 0,23%.

▪ **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 luglio 2008** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

▪ **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale**

Il **31 luglio 2008** scade il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2008. Sul punto si ricorda che, con Provvedimento del 20.03.08, è stato approvato il nuovo modello Iva Tr.

▪ **Pagamento della terza rata dell'imposta comunale sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.**

Venerdì 15 agosto

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a € 154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Con viva cordialità

Paolo Moscato - Paolo Torazza - Alberto Papone